


REGISTRATO A OLBIA  
IL 26 GEN. 2023 AL N° 89 SERIE 3  
ESATTI € // (ESENTI)  
DI CUI SI RILASCIATA QUIETANZA



IL DELEGATO  
Vullo Raffaella

DELEGA DEL DIRUTTORE PROVINCIALE  
Giuseppe Armeneglio Soto



## STATUTO LIBERE ENERGIE - ODV

### **ART. 1** **(Costituzione, Denominazione e Sede)**

È costituita nel rispetto del Codice civile del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE LIBERE ENERGIE (ALE) ODV che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Bramante n. 55, nel Comune di Olbia.

Il trasferimento legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2** **(Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- Favorire il confronto e lo scambio interculturale e interreligioso fra soggetti di diversa razza e religione.
- Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
  - Integrazione o reintegrazione nel tessuto sociale dei propri destinatari,
  - Garantire una maggiore integrazione e tolleranza fra individui di diversa cultura e provenienza,
  - Promozione, erogazione e gestione di servizi e attività a favore di disagiati sociali, di carattere assistenziali e formative,
  - Promuovere ogni azione ritenuta più opportuna volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio oggetto sociale,
  - Perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante forme di collaborazione con le amministrazioni Statali, enti locali e forze pubbliche salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia,
  - Gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario, come casa accoglienza, centri diurni di informazione e ascolto, mense e qualsiasi altro servizio e attività che rispecchiano la finalità del presente statuto,
  - Mettere a disposizione le proprie risorse in sinergia con altri organismi pubblici o privati che abbiano gli stessi obiettivi,
  - Gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche, nonché promuovere gestire e/o tutelare azioni tali come la creazione di cooperative sociali o di piccole imprese da parte dei destinatari,
  - Realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, tramite eventi di carattere culturale, artistico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, secondo le finalità proprie dell'Associazione,
  - Promuovere ed organizzare seminari, incontri, dibattiti e ogni attività attinente al proprio scopo sociale.
  - Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  - L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. L'individuazione di tali attività è competenza del Presidente.
  - L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

*C. J. Mottoso*

### **ART. 3** **(Qualità di volontario)**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni



preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **ART. 4 (Ammissione ed esclusione degli associati)**

L'Associazione Libere Energie è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità costituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

La base associativa è costituita da un numero minimo di sette (7) persone fisiche.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche o giuridiche, che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione dei soci, avviene in seguito a domanda scritta con la quale i candidati assumono l'obbligo di uniformarsi a quanto previsto dallo statuto dell'associazione. La domanda in carta semplice va rivolta al Consiglio Direttivo, a cui spetta la competenza di decidere sull'accettazione o meno dell'iscrizione.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola entro un termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali,
- Qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato o generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
- Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei presenti;
- E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.
- I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
- Il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.

#### **ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)**

- Gli associati hanno il diritto di:
- Frequentare la sede sociale, usufruire delle attrezzature e partecipare alle attività dell'associazione,
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Agencia delle  
U.S.

- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea, in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente,
- Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
- Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso,
- La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera,
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di € 10 giornalieri e € 150 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

#### **ART. 7** **(Gli organi sociali)**

- Sono organi dell'organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
- Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### **ART. 8** **(L'assemblea)**

L'Assemblea viene convocata dal presidente almeno 10 giorni prima dall'adunanza a maggioranza assoluta con almeno la metà degli aventi diritto.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei soci, non raggiungendo questo numero dei voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di una delega

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 9** **(Compiti dell'assemblea ordinaria)**

- L'Assemblea ordinaria è convocata per:
- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- L'approvazione del bilancio;



L. 10/11/2000



- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;

#### **ART. 10** **(Compiti dell'assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno la metà degli associati.
- L'assemblea straordinaria può essere convocata per deliberazione del consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o per domanda di almeno un terzo dei soci.

#### **ART. 11** **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di minimo di 3 massimo di 7 compreso il presidente e resta in carica per la durata di anni 2 e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

#### **Compiti del Consiglio Direttivo:**

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

#### **ART. 12**

##### **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti; il presidente è autorizzato all'accensione di c/c attivi presso istituti bancari e postali, l'apertura di posizioni passive e dovrà essere autorizzato in assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

##### **(Il Vicepresidente)**

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporale, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.



L. J. Mottola





### **(Il Segretario)**

Il segretario è eletto dall'assemblea su proposta del presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Se il segretario fa parte del Consiglio direttivo, ha diritto a partecipare alle riunioni senza potere di voto.

### **(Il Tesoriere)**

Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. Il presidente può demandare al tesoriere libertà di spesa autonoma per l'ordinaria amministrazione, nel limite di € 100 per singola operazione. Se il tesoriere fa parte del Consiglio direttivo, ha diritto a partecipare alle riunioni senza potere di voto.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle varie spese regolarmente documentate.

### **ART. 13**

#### **(Organo di controllo)(Eventuale)**

L'organo di controllo può essere per scelta dell'assemblea o nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione ed controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 14**

#### **(Organo di Revisione legale dei conti)(Eventuale)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

### **ART. 15**

#### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio Direttivo;
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere.

### **ART. 16**


#### **(Beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

zione provinciale di

C. J. Hottel



**ART. 17**  
**(Destinazione del patrimonio ed asserza di scopo di lucro)**

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione avente scopo analogo o affine.

L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 18 (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**Art. 19 (Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 20**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 21**  
**(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

**ART. 22**  
**(Assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

**ART. 23**  
**(Responsabilità dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 24**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

**ART. 25**  
**(Libri sociali obbligatori)**

*L. Motrona*



L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuta a cura del consiglio direttivo;
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

**ART. 26**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

  
Luigi Mattana  
presidente

